

# **Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche**

**Anno Accademico 2026/2027**

## **Premessa**

Le Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche vengono adottate annualmente dal Consiglio di Amministrazione allo scopo di fornire un quadro chiaro che consenta alle strutture dell'Ateneo, coinvolte nel processo di programmazione didattica, di svolgere le relative attività e fasi in modo semplificato e quanto più aderente ai tempi previsti dagli Organi di Governo. Tali linee sono adottate secondo quanto previsto all'art. 36 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare degli artt. 6, 23 e 24 della L.n. 240/2010, nonché degli artt. 40 e 45 dello Statuto di Ateneo e di quanto previsto dal

- *Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e sulla programmazione didattica*, emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017 (di seguito, per brevità, indicato come "Regolamento impegno"),
- *Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 620 dell'11 marzo 2022 (di seguito, per brevità, indicato come "Regolamento Dottorati"),
- *Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito*, emanato con D.R. n. 2463 del 15 ottobre 2021 (di seguito, per brevità, indicato come "Regolamento contratti").

Come noto, le regole in materia di attribuzione e programmazione delle attività didattiche sono volte alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e delle competenze interne all'Ateneo, tendendo all'equilibrio della sostenibilità dell'offerta formativa e al pieno carico dei docenti. La programmazione deve sempre essere intesa nell'ottica di organico docenti di Ateneo, dando pertanto priorità all'attribuzione di carico didattico ai professori (PO/PA) anche mediante la compresenza e la codocenza.

Di seguito vengono riportate, nel rispetto delle previsioni dei Regolamenti cit., indicazioni in materia di:

1. COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E RICERCATORI E INDICAZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICA A CONTRATTO EX ART. 23 L. 240/2010
2. INDICAZIONI IN MATERIA DI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
3. INDICAZIONI IN MATERIA DI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

## **1. COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E RICERCATORI E INDICAZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICA A CONTRATTO EX ART. 23 L. 240/2010**

Il compito didattico dei Professori e dei Ricercatori è disciplinato dagli artt. 6 e 24 della L.n. 240/2010, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 del "Regolamento impegno".

Giova in questa sede ricordare che:

- con la L.n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 è stato modificato l'art. 1 co. 16 della L.n. 230/2005 e, segnatamente, è stato previsto che le 120 ore di didattica che i professori a tempo pieno (80 per i professori a tempo definito) sono tenuti a svolgere all'interno del compito didattico non debbano riferirsi alla sola "didattica frontale", come previsto nell'atto originario, ma - più ampiamente - alla "didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";
- con la riforma dei corsi di laurea abilitanti<sup>1</sup> è stato introdotto il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) che si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale;
- si conferma la necessità che in sede di programmazione didattica sia data priorità all'impegno didattico nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico; pertanto, i Dipartimenti sono tenuti a procedere all'attribuzione dei compiti didattici tenendo conto di questa indicazione al fine di consentire ai Professori il raggiungimento delle 120 ore di didattica prioritariamente nell'ambito dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e, subordinatamente, nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi per Master Universitario e dei Corsi di Perfezionamento;
- concorrono alla formazione del carico di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico dei professori anche le ore svolte da più docenti contemporaneamente (compresenza) o individualmente su specifici insegnamenti didattici di una attività (codocenza);
- relativamente all'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti nell'apposito registro on-line, devono essere annotate obbligatoriamente le "ore accademiche", erogate in una determinata giornata, che saranno computate ai fini della effettuazione del carico didattico programmato del docente. Possono, inoltre, essere inserite le "ore di entrata e uscita" che assumono una valenza di annotazione diaria della presenza in aula del docente;
- il carico didattico di un docente subentrato nel ruolo di professore (PO, PA) dopo l'adozione della programmazione d'Ateneo deve essere attribuito solo in caso di vacanza di coperture;
- la didattica integrativa, intesa a mente del "Regolamento impegno" come attività dedicata agli studenti quali cicli di seminari, esercitazioni, laboratori guidati, etc., addizionali rispetto alle ore di didattica ufficiale, può distinguersi in due tipologie:
  - o la didattica integrativa curricolare, cioè la didattica connessa ad un determinato insegnamento/modulo e che, pertanto, contribuisce all'acquisizione di CFU da parte dello studente; tale didattica è inserita

---

<sup>1</sup> Corsi di laurea e laurea magistrale nelle classi L-24, LM-13, LM-41, LM-42, LM-46, LM-51

in termini di ore nel piano degli studi in sede di programmazione didattica del corso, alla stregua della didattica ufficiale,

- la didattica integrativa extracurricolare, cioè la didattica non connessa ad un determinato insegnamento/modulo e che, pertanto, non contribuisce all'acquisizione di cfu da parte dello studente, ma piuttosto funge da integrazione e completamento delle ore di didattica inserite nel piano degli studi, nonché a colmare eventuali gap formativi in corso di anno di cui il corso di studio abbia evidenza; tale didattica non è inserita in termini di ore nel piano degli studi in sede di programmazione didattica del corso, ma è opportuno che le strutture didattiche competenti attribuiscano compiti di didattica integrativa extracurricolare anche in via generale in sede di programmazione dell'impegno dei propri docenti, con particolare riguardo per i ricercatori universitari a tempo indeterminato; la didattica integrativa extracurricolare deve essere autocertificata nel diario degli impegni.

In merito all'attribuzione di attività didattica a contratto ex art. 23 L. 240/2010, si rammenta che:

- il numero di contratti gratuiti ex art. 23 c.1, ai sensi di legge, è previsto nel limite del 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo; fanno eccezione i contratti stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici;
- al fine di ottimizzare l'impiego di docenti, ogni Dipartimento potrà stipulare un unico contratto nel caso in cui un medesimo contrattista sia titolare di più insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno o più corsi di studio del medesimo dipartimento;
- tale disponibilità di contratti rappresenta il "contingente d'Ateneo", ancorché venga poi ridistribuito annualmente tra i singoli Dipartimenti in funzione del relativo organico.

## **2. INDICAZIONI IN MATERIA DI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

### **2.1 DOCENTI DI RIFERIMENTO**

Si rammenta che, ai sensi del DM 1154/2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” nell’ambito dei docenti di riferimento ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio sono conteggiati:

- a) Professori a tempo indeterminato;
- b) Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/10;
- c) Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art.3, comma 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012);
- d) Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale

nel rispetto delle numerosità minime previste dall’allegato A, punto b) del medesimo decreto.

La definizione dei docenti di riferimento dovrà avvenire tenendo conto dell’organico docenti dell’Ateneo e dando, in questa ottica, priorità all’attribuzione di carico didattico ai professori (PO/PA) anche mediante la compresenza e la codocenza.

Si rammenta inoltre che il decreto ministeriale in parola prevede che:

- i docenti a contratto ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di 1/2 della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato;
- i docenti di cui alle lettere c), d), nonché gli eventuali docenti a contratto possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento;
- ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso.

Ove necessario ai fini del rispetto dei requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio, i docenti a contratto possono essere incaricati con la procedura d’urgenza prevista dall’art. 4 del Regolamento contratti, nelle ipotesi e secondo le modalità e condizioni in esso previste.

### **2.2 FASI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA**

Le attività didattiche sono attribuite dai Dipartimenti alle diverse tipologie di docenti secondo le fasi di seguito indicate, definite secondo le disposizioni combinate presenti nel “Regolamento impegno” e nel “Regolamento contratti”.

Nell’allegato A) è riportato un flow chart esemplificativo della procedura.

Si ricorda che l’Offerta Formativa per l’a.a. 2026/2027 dovrà essere formulata con i nuovi SSD\_2024 di cui al D.M. n. 639/2024, nel rispetto delle nuove declaratorie di cui ai D.M. 1648/2023 e 1649/2023.

## **PRIMA FASE (conclusione 20 marzo 2026)**

1.1 I Dipartimenti assegnano le titolarità degli insegnamenti/moduli ai docenti del Dipartimento secondo l'ordine seguente:

- a) professori di ruolo afferenti al SSD dell'attività didattica e, ove possibile, ai professori di ruolo afferenti al corrispondente macrosettore, tendendo per essi al raggiungimento nei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico delle 120 ore di didattica come definita al precedente paragrafo;
- b) ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 del Dipartimento per tutti i propri corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico in qualsiasi sede attivati e nei limiti dei rispettivi contratti afferenti al SSD dell'attività didattica e, ove possibile e previo consenso del ricercatore, afferenti al corrispondente macrosettore;
- c) previo consenso degli interessati, ai ricercatori universitari afferenti al SSD dell'attività didattica o, ove possibile, afferenti al corrispondente macrosettore che si intende nominare - ai sensi della normativa vigente - quali docenti di riferimento per il corso di studio; a tali soggetti può essere attribuito in questa fase il solo incarico dell'attività didattica per il quale vengono indicati quali docenti di riferimento per il corso di studio.

1.2 I Dipartimenti assegnano quindi le titolarità degli insegnamenti/moduli a:

- d) dipendenti di soggetti in convenzione con l'Ateneo e ai Visiting Professor, nel rispetto del relativo Regolamento;
- e) docenti a contratto reclutati con procedura di urgenza ex art. 4 Regolamento Contratti, solo se necessari ai fini della sostenibilità del corso di studio.

1.3 In caso di attività didattica ancora non coperta e a condizione che:

- ciascun professore afferente al Dipartimento e appartenente al medesimo SSD dell'attività didattica abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico di didattica ufficiale pari a quello previsto dalla normativa in materia, ivi inclusi gli affidamenti in altra provincia rispetto a quella di servizio,
- ciascun ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 afferente al Dipartimento e appartenente al medesimo SSD dell'attività didattica abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico didattico nel rispetto delle previsioni di cui al rispettivo contratto,

il Dipartimento è tenuto ad attribuirne la titolarità a:

- in primo luogo, professore di altro Dipartimento afferente al SSD dell'attività didattica non coperta con potenziale di ore per il raggiungimento del pieno carico, sentito il Dipartimento di afferenza; il professore può rifiutare l'incarico didattico attribuito nei casi in cui la suddetta attribuzione di incarico comporti il superamento di 120 ore di didattica ufficiale;
- in subordine, ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 di altro Dipartimento afferente al SSD dell'attività didattica non coperta, con incarico didattico inferiore al numero di ore di didattica previste dal relativo contratto, sentito il Dipartimento di afferenza e previo consenso espresso del ricercatore allo svolgimento di attività didattica in altro Dipartimento.

1.4 In caso di attività didattica ancora non coperta, il Dipartimento può attribuire la titolarità dell'attività didattica a professori dell'Ateneo afferenti a SSD diversi da quello dell'attività didattica e diversi da quello del relativo macrosettore, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare dell'attività didattica; la congruità del profilo scientifico

del docente selezionato con la specificità disciplinare della relativa attività didattica è attestata dal Nucleo di Valutazione.

- 1.5 I Dipartimenti adottano la prima delibera di programmazione da trasmettere alla Ripartizione Didattica da cui risulti:
- il piano degli insegnamenti/moduli e relative coperture con docenti del Dipartimento e di altri Dipartimenti;
  - il piano dell'impegno didattico per il futuro anno accademico dei docenti afferenti al Dipartimento, con le ore svolte anche presso altri Dipartimenti;
  - l'elenco delle attività didattiche rimaste vacanti.
- 1.6 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui alla prima delibera, nonché la programmazione didattica prevista per l'intero ciclo dei corsi di cui si propone l'attivazione del primo anno entro il **20 marzo 2026**.

## **SECONDA FASE (conclusione 30 aprile 2026)**

- 2.1 La Ripartizione Didattica procede, sulla base dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti, alla verifica di corrispondenza tra il SSD delle attività didattiche rimaste vacanti e il SSD dei docenti ai fini della possibilità di attribuzione delle attività didattiche ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato non a pieno carico, secondo quanto già riportato al punto 1.3. Il docente è obbligato alla titolarità dell'insegnamento/modulo nei casi in cui dalla verifica risulti che il proprio SSD sia il medesimo dell'attività didattica vacante, ad eccezione dei casi in cui la suddetta attribuzione di incarico comporti il superamento del carico, in termini di ore di didattica ufficiale, previsto dalla normativa.
- 2.2 A seguito della suddetta verifica, la Ripartizione Didattica predispone e pubblica nella pagina web dedicata un avviso di Ateneo con l'elenco degli insegnamenti ancora da coprire rivolto ai docenti afferenti a tutte le tipologie previste e interessati all'affidamento.
- 2.3 A seguito di candidatura dei docenti interessati, i Dipartimenti assegnano le titolarità degli insegnamenti/moduli, ove necessario previa valutazione comparativa, secondo l'ordine seguente:
- a) professori appartenenti al medesimo SSD dell'attività didattica, anche già a pieno carico;
  - b) ricercatori universitari a tempo indeterminato appartenenti al medesimo SSD dell'attività didattica;
  - c) professori appartenenti al macrosettore di riferimento del SSD dell'attività didattica, anche già a pieno carico;
  - d) ricercatori universitari a tempo indeterminato appartenenti al macrosettore di riferimento del SSD dell'attività didattica.
- 2.4 I Dipartimenti adottano la seconda delibera di programmazione da trasmettere alla Ripartizione Didattica da cui risultino:
- le eventuali coperture attribuite a docenti non a pieno carico all'esito della verifica di cui al punto 2.1;
  - le coperture attribuite all'esito dell'avviso di vacanza di cui al punto 2.3;
  - per gli insegnamenti/moduli non attribuiti, la proposta di copertura delle attività didattiche rimaste vacanti tramite una delle seguenti procedure previste dal Regolamento Contratti:
    - valutazione comparativa extra Ateneo (art. 3, c. 3, lett. a) del

- Regolamento in materia;
  - attribuzione di incarichi a esperti di alta qualificazione ex art. 23 c.1 L. 240/2010 (art. 3, c. 3, lett. b) del Regolamento in materia;
  - procedure selettive per specifiche esigenze didattiche ex art. 23 c.2 L. 240/2010 (art. 3, c. 3, lett. c) del Regolamento in materia;
  - attribuzione di incarichi a docenti di chiara fama ex art. 23 c.3 L. 240/2010 (art. 3, c. 3, lett. d) del Regolamento in materia,
- indicando per i contratti a titolo oneroso le relative scritture di vincolo ai fini delle verifiche previste dall'art. 3 c. 7 del Regolamento Contratti.

- 2.5 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui alla seconda delibera entro il **30 aprile 2026**.
- 2.6 La Ripartizione istruisce la proposta di delibera inerente le programmazioni didattiche dei corsi di studio così definite, nonché le proposte di procedure previste dal Regolamento Contratti di cui al precedente punto 2.4, da sottoporre agli Organi Accademici ai fini dell'approvazione.
- 2.7 I Dipartimenti procedono all'attribuzione degli incarichi di cui alle proposte del punto 2.4 come approvate dagli Organi Accademici.
- 2.8 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui al punto 2.7 entro il **31 luglio 2026**.

### **TERZA FASE (12 giugno 2026)**

Al fine di soddisfare compiutamente i principi di trasparenza fondanti l'impianto dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio, nonché di offrire un'informazione quanto più dettagliata possibile sulle attività formative, i Dipartimenti provvedono entro il **12 giugno 2026** alla compilazione del Syllabus<sup>2</sup> disponibile nell'applicativo d'Ateneo per tutti gli insegnamenti/moduli erogati e programmati, nel modo che segue in riferimento a insegnamenti/moduli erogati nell'anno accademico corrente e programmati nell'anno accademico corrente, da erogare negli anni successivi:

- aventi titolare alla data di chiusura dell'offerta formativa: compilazione da parte del titolare di tutti i campi previsti e cioè Contenuti, Testi di riferimento, Obiettivi formativi, Prerequisiti, Metodi didattici, Altre informazioni, Modalità di verifica dell'apprendimento e Programma esteso;
- non aventi titolare alla data di chiusura dell'offerta formativa: compilazione almeno dei campi Contenuti e Obiettivi formativi; la compilazione dei campi è a cura dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio, coadiuvati dai Responsabili Qualità dei Corsi di Studio.

Successivamente al termine previsto per la Terza fase, il titolare di insegnamenti/moduli erogati nell'anno accademico corrente individuato è tenuto a: compilazione tempestiva dei restanti campi previsti [Testi di riferimento, Prerequisiti, Metodi didattici, Altre informazioni, Modalità di verifica dell'apprendimento e Programma esteso] a cura del titolare individuato.

---

<sup>2</sup> Si ricorda che all'interno del Progetto "L'Ateneo si forma" è stata sviluppata e resa disponibile alla pagina <https://www.unipg.it/didattica/progetto-lateneo-si-forma/docenti#syllabus> la pillola "**SYLLABUS - Linee guida per la compilazione delle schede insegnamento**" con lo scopo di informare/formare i docenti sugli aspetti concettuali legati alla corretta compilazione del Syllabus del proprio insegnamento/modulo e di rendere indicazioni di carattere operativo per la compilazione in U-Gov Didattica. Sono inoltre disponibili alla pagina <https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/organ-di-gestione-e-controllo/presidio-della-qualita/aq-didattica/cds/progettazione-iniziale-e-riesame> le "Linee guida alla compilazione del Syllabus" rese dal Presidio della Qualità.

### 3. INDICAZIONI IN MATERIA DI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Gli insegnamenti programmati per l'intero ciclo triennale in corso di attivazione (XLII ciclo) nell'ambito delle attività didattiche del dottorato per la tipologia A e, laddove prevista, per la tipologia C - come specificate nelle "Linee guida per la definizione delle attività didattiche e formative nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca"<sup>3</sup> (di seguito, per brevità, indicato come "Linee Guida Dottorato") - sono attribuiti dai Dipartimenti, su indicazione dei Collegi Docenti, alle diverse tipologie di docenti secondo le disposizioni combinate presenti nel "Regolamento impegno" e nel "Regolamento contratti".

Tenuto conto che:

- il Consiglio del Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato di Ricerca approva, su proposta del Collegio Docenti, la programmazione didattica dell'intero ciclo il Documento di pianificazione e di organizzazione delle attività formative e di ricerca (DPO) contenente la programmazione didattica dell'intero XLII ciclo di dottorato, in vista dell'accreditamento,
- la programmazione didattica dei Corsi di Dottorato di Ricerca è definita dalle Linee Guida Dottorato,

**unitamente ai provvedimenti di approvazione delle proposte di accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca** i Dipartimenti inviano alla Ripartizione Didattica:

- la denominazione, il numero di cfu e di ore (come previsto dalle Linee Guida Dottorato, un cfu equivale a 6 ore di didattica frontale), il SSD/macrosettore e l'anno di erogazione di ciascun insegnamento,
- la titolarità degli insegnamenti a docenti di Ateneo o di altro Ateneo (Professori di I e II fascia, Ricercatori a tempo determinato e, previo loro consenso, a Ricercatori Universitari membri del Collegio Docenti del Corso),
- la proposta di attribuzione di insegnamenti per contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, secondo le modalità previste dal Regolamento Contratti, ai fini dell'approvazione da parte degli Organi Accademici.

Si rammenta che le ore svolte dai Professori di I e II fascia e dai Ricercatori a tempo determinato come titolari di insegnamento nei Corsi di Dottorato di Ricerca sono rendicontate nel registro docenti e concorrono ai fini del loro impegno didattico annuale, tenuto conto delle priorità di impegno didattico nei corsi I e II livello specificate al punto 1 del presente documento.

Per quanto non specificato si rimanda alle normative e alle procedure previste per l'attribuzione della titolarità degli insegnamenti nei corsi di I e II livello.

---

<sup>3</sup> Le "Linee guida per la definizione delle attività didattiche e formative nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca" sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2024 e disponibili alla pagina <https://www.unipg.it/files/pagine/1998/linee-guida.pdf>.